

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1074 del 30 agosto 2022

**Approvazione del modello, delle caratteristiche e delle modalità di apposizione della tabella perimetrale prevista dall'art. 27, commi 3 bis e 3 ter della Legge Regionale n. 50 del 9 dicembre 1993.**

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si approvano il modello, le caratteristiche e le modalità di apposizione della tabella perimetrale a identificazione delle colture soggette a parziale divieto di caccia ai sensi dell'art. 27, commi 3 bis e 3 ter della Legge Regionale n. 50 del 9 dicembre 1993, introdotti dalla Legge Regionale n. 21 del 9 agosto 2022.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 21 del 09 agosto 2022, il Consiglio Regionale ha approvato le modifiche alla Legge Regionale n. 50 del 9 dicembre 1993 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e del prelievo venatori*". In particolare, sono stati aggiunti, all'art. 27 - 'Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia', i commi 3 bis e 3 ter relativi alla protezione dei fondi agricoli caratterizzati da colture a vigneto e uliveto con impianto di irrigazione a goccia non interrato e disposto lungo i filari.

In tali contesti, infatti, a tutela degli investimenti nelle infrastrutture presenti nel territorio, salvaguardando l'attività imprenditoriale esercitata dai proprietari o conduttori del fondo, si è inteso vietare lo sparo durante l'esercizio venatorio in attività vagante nonché lo sparo in direzione degli stessi a meno di 50 metri di distanza.

D'altro canto, è stata mantenuta la possibilità di esercitare le operazioni di prelievo venatorio in regime di selezione, mediante utilizzo di fucile a canna rigata, in quanto tipologia di attività venatoria fortemente disciplinata, e di controllo della fauna selvatica in ottemperanza all'art.17 della stessa Legge Regionale 50/1993, in quanto attività funzionale alla migliore gestione del patrimonio zootecnico, alla tutela del suolo, ai motivi sanitari, alla selezione biologica, alla tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo- agro- forestali ed ittiche.

Al fine di identificare correttamente i confini delle aree soggette a tutela introdotte con il comma 3 bis, il comma 3 ter ha posto l'obbligo di tabellazione secondo modello e modalità di apposizione stabilite dalla Giunta Regionale.

Visto anche l'art. 33 della Legge Regionale n.50/1993, che detta disposizioni in ordine alla tabellazione da apporre al fine di identificare zone sottoposte a particolare regime, e il DPGR n. 36 del 15 aprile 2022, che approva i modelli di tali tabelle, si intende disporre il modello grafico della tabella segnaletica, comprensivo delle misure, dei colori, delle caratteristiche e delle modalità di apposizione della stessa, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante approvare le misure.

Infine, si propone di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria ad apportare eventuali marginali e non sostanziali modifiche e/o integrazioni al modello approvato con il presente provvedimento in relazione a particolari esigenze di natura tipografica o per eventuali adeguamenti del testo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 09 agosto 2022;

Visto l'articolo 27, commi 3 bis e 3 ter, della Legge Regionale n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

RICHIAMATO l'articolo n. 33 della Legge Regionale n. 50/1993;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 15 aprile 2022;


VISTO l'art.2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi e per i fini di cui all'art. 27, commi 3 bis e 3 ter della Legge Regionale n. 50/1993, il modello della tabella segnaletica, comprensivo delle misure, dei colori, delle caratteristiche e delle modalità di apposizione della stessa, per l'identificazione delle colture soggette a parziale divieto di caccia (vigneto e uliveto con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto tra i filari), di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico- Venatoria di apportare eventuali marginali e non sostanziali modifiche e/o integrazioni al modello approvato con il presente provvedimento in relazione a particolari esigenze di natura tipografica o per eventuali adeguamenti del testo;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico- Venatoria dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Modello della Tabella****Misure, caratteristiche e modalità di apposizione della tabella segnaletica**

(art. 27 L.R. n. 50/93)



**Dimensioni della tabella:** cm. 25 di altezza e cm. 33 di larghezza.

**Colori della tabella:** colore giallo ocra, bordo rosso ben visibile con dicitura in nero.

**Sagomatura dei bordi delle tabelle:** tale da rendere le tabelle facilmente maneggiabili e non taglienti.

**Modalità di stampa:** verniciatura a fuoco o modalità di stampa, anche adesiva, atta a garantire indelebile visibilità del testo.

**Modalità di apposizione:** le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro dell'area interessata e, come supporto, può essere utilizzata la palificazione che sostiene l'impianto da tutelare. Le tabelle devono essere poste all'altezza massima dello stesso.

